

Tutta la procedura dinanzi alla Cassazione, o signori, consiste presso di noi come in tutti gli altri luoghi, ove esiste un'analogia istituzione, nello scambio di semplici memorie, di ricorso e controricorso, in cui sono per così dire teoricamente svolti i mezzi di diritto coi quali o si oppugnano, o si difendono le sentenze.

Una procedura così fatta, così semplice, così breve, perchè scinderla in due parti, per assegnarne una ad un avvocato e l'altra ad un causidico?

E qui mi occorre un'osservazione che mi sembra pur essa aver qualche peso; un Codice di buona procedura civile, o signori, è uno dei più difficili problemi che in questi tempi si presentino al legislatore; io vedo che anche negli altri paesi uomini di egregia fama si stanno indefessamente occupando di questo rilevantissimo oggetto con cui sono collegati tanti e così vitali interessi. Se guardo agli esperimenti che furono fatti in alcuni moderni Codici, trovo che in alcuni luoghi la soverchia semplicità e rapidità delle forme pone a qualche repentaglio la guarentigia dei diritti; in altri invece si volle procurare questa guarentigia con un cumulo di forme eccessivamente moltiplicate a pregiudizio dei clienti che ne hanno scapito e di tempo e di danaro.

Il problema è difficilissimo, e accade in questa materia ciò che bene spesso avviene in tutte le opere legislative, che l'amore del meglio nuoce all'amore del bene.

In mezzo però a questa varietà di opinioni e di sistemi io vedo sorgere come una tendenza generale ad escludere, o quanto meno a restringere a pochissimi casi il doppio ministero dell'avvocato e del causidico per la medesima causa. E per fermo questo doppio ministero nuoce talora all'unità del concetto, che tanto è necessario al buon indirizzo di una causa; moltiplica il dispendio dei clienti ed affievolisce la responsabilità, giacchè la divide.

Io non so, o signori, se noi potremo, nel meditare il nostro Codice di procedura civile, condurre la cosa ad una tale semplicità di forma che ci consenta di prescindere dal doppio ministero degli avvocati e dei causidici, ed anzi inclino piuttosto ad una contraria previsione; ma se pur sarà quel doppio ministero mantenuto, nol sarà certamente come un beneficio, ma come una necessità da tollerarsi per evitare inconvenienti maggiori. Or bene, questa necessità non esiste relativamente al magistrato di cassazione; perchè adunque ci porremo fin d'ora in contraddizione con principii universalmente riconosciuti, ammettendo il doppio ministero dinanzi ad un tribunale presso il quale da nessuna Legislazione vigente venne ammesso?

Per tutte queste considerazioni, o signori, io crederei che la domanda, quale venne proposta in quelle petizioni, non possa essere dal Parlamento accolta. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. La parola è al deputato Miglietti.

MIGLIETTI. Compreso nel numero di coloro i quali furono ammessi al patrocinio dinanzi al magistrato di cassazione, io avrei quasi preferito di non prender parte alla discussione del progetto di legge che ci occupa attualmente, se non avessi creduto essere dovere di noi tutti di porre innanzi quelle osservazioni le quali, o per frutto di esperienza, o in seguito a studi, alcuno di noi creda nell'interesse della legge esporre.

Io respingo la legge proposta dalla Commissione ed adottata dal signor ministro di grazia e giustizia, in quanto che essa, mentre non provvede sufficientemente ai bisogni della amministrazione della giustizia, quanto al magistrato di cassazione, non provvede poi per altra parte sufficientemente

alla libertà che compete ad ogni cittadino di scegliere il suo difensore.

Io premetto che ho opinione essere assai meglio che sianvi avvocati i quali abbiano l'ufficio esclusivo di patrocinare dinanzi il magistrato di cassazione; ma mentre io esterno questa opinione, mi affretto nello stesso tempo a dichiarare che il privilegio, cioè quella esclusione introdotta in seguito alla legge 30 ottobre 1847 non è quale io la desidererei. Ben mi sovveno che allorquando questa legge fu promulgata, e furono conosciuti i nomi di coloro che il Governo indicava come destinati ad assumere il patrocinio dinanzi allo stesso magistrato, vi furono freddure, e vi volle tutta l'amicizia e tutta l'intrinsichezza che esisteva tra i membri che compongono il foro torinese, perchè non nascessero dei mali umori che avrebbero potuto senza dubbio produrre una disunione. Il contegno che i più giovani serbarono in quella circostanza persuase i più vecchi che, siccome nulla ad essi poteva essere imputato, così non dovevano prendersi di mira, se erano stati particolarmente destinati per un siffatto ufficio privilegiato.

Ritornando dunque alla mia opinione, dico che è assai meglio che dinanzi al magistrato di cassazione patrocinino avvocati che abbiano un'esclusiva facoltà in un numero determinato, e ciò per due motivi. Primieramente, perchè io credo essere assolutamente necessario che l'avvocato, il quale è destinato a patrocinare le cause dinanzi al magistrato di cassazione, non sia distratto da una moltitudine di affari, onde possa avere il tempo necessario per compiere quegli studi teorici, e per trattare la materia con quella profondità che conviene onde la verità venga chiaramente dimostrata. In secondo luogo, perchè io credo che non sia conveniente che il merito d'una sentenza la quale dev'essere portata in Cassazione, sia giudicata da quello stesso patrocinante che la sostenne davanti al tribunale che pronunciò la sentenza stessa. Quando un avvocato si è incaricato di una causa, lo ha fatto senza dubbio conscienziosamente, e se il medesimo la sostiene non solo dinanzi al tribunale, ma dinanzi al magistrato d'appello, ella è cosa positiva che quest'avvocato è convinto che il cliente ha ragione, poichè altrimenti il medesimo non l'avrebbe sostenuta quanto meno nel giudizio di appellazione. Dobbiamo dunque noi lasciare a questo stesso avvocato il giudizio sul merito della sentenza stessa? Pare a me che non sia conveniente, e che sarebbe assai meglio, e nell'interesse della giustizia e nell'interesse del litigante, che l'esame sul merito di questa sentenza fosse demandato ad un altro, il quale, spoglio di ogni idea primitiva, spoglio di ogni prevenzione relativamente alla causa, considerasse la sentenza in astratto e ne giudicasse il valore in rapporto soltanto agli atti.

Questi, io dico, sono i motivi pei quali io credo che assai più conveniente sarebbe che vi fossero dinanzi al magistrato di cassazione avvocati esclusivi. Ma questi avvocati dovrebbero, senza dubbio, astenersi dal patrocinare dinanzi agli altri magistrati. Questa sarebbe, senza dubbio, la mia opinione.

Ciò però io credo non si possa attualmente ancora ottenere, imperocchè gli affari i quali si presentano dinanzi al magistrato di cassazione non sono tali che otto o dieci avvocati di grido vogliano abbandonare le loro clientele attuali per assumere il patrocinio esclusivo di essi. Io spero che col tempo, procedendo ad una nuova organizzazione giudiziaria, si troverà modo perchè questa ammissione esclusiva possa avere il suo effetto nell'interesse della giustizia, e nell'interesse dei patrocinati. Intanto, ciò che preme è di far cessare il privilegio introdotto dalla legge 30 ottobre 1847.